



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

**Ricognizione periodica
Delle partecipazioni pubbliche**

Al 31.12.2018

(art. 20, D.lgs 175/2016)

Relazione Tecnica

La legge di Stabilità per il 2015 ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Dal 23 settembre 2016 è in vigore il Testo Unico sulle Società Partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124. Il provvedimento mira alla semplificazione e ricomposizione delle regole sulle Società Partecipate, introducendo una disciplina organica finalizzata all’efficiente gestione delle partecipazioni stesse.

Nel 2016 si è giunti al Testo Unico sulle Società Partecipate, che oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica.

Le disposizioni del T.U. hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 4 del T.U. fissa il divieto generale, per le Pubbliche Amministrazioni, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società. Lo stesso articolo 4 elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le Società partecipate.

L’articolo 20 del Testo Unico introduce nell’ordinamento una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle Società partecipate con cadenza annuale, pena una sanzione amministrativa da cinquemila a cinquecento mila euro, oltre al danno erariale provocato. Alla procedura di razionalizzazione periodica – che fa seguito alla revisione straordinaria prevista dal successivo articolo 24 – si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L’Amministrazione deve svolgere annualmente un’analisi in relazione all’assetto complessivo delle proprie partecipazioni societarie, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione qualora rilevino:

- Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
- Società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017/2019, mentre tale soglia è pari a 500 mila euro per i trienni 2015/2017 e 2016/2018);
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Al fine di individuare le società da sottoporre alla verifica annuale si elencano tutte le partecipazioni facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica:

Ente/Società	Codice fiscale	Natura giuridica	Classificazione
A.C.D.A. AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	80012250041	Società S.p.a.	SOCIETA' PARTECIPATA
AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI S.P.A.	02964090043	Società S.p.a.	SOCIETA' PARTECIPATA
CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	80012270049	Consorzio Azienda	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL CAPPONE DI MOROZZO E DELLE PRODUZIONI AVICOLE TRADIZIONALI	02824160044	Consorzio - Ente	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE-	02963080045	Consorzio - Ente	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Dal suddetto elenco si evince che le società partecipate da prendere in considerazione con la presente relazione sono:

- A. A.C.D.A. Azienda Cuneese Dell'acqua S.P.A.
- B. A.C.S.R. – Azienda Cuneese smaltimento rifiuti S.p.a.

E pertanto si passa ad esaminare ogni singola società al fine di addivenire a decisioni in merito ad eventuali razionalizzazioni o al mantenimento della situazione attuale basandosi sui dati comunicati e sui bilanci pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

A) A.C.D.A. AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

L'ACDA spa è una società multipartecipata alla quale, partecipano circa 60 Comuni, nell'ambito ottimale individuato dalla Regione Piemonte.

È stata costituita allo scopo di gestire “*in house*” il servizio idrico integrato dei Comuni soci.

ACDA S.p.a di fatto è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del servizio idrico integrato. In particolare si occupa dell'intera gestione del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, provvedendo a riscuotere le relative tariffe. (Codice ATECO 36.0).

La Società nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge, la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato.

La società ha 106 dipendenti e n. 3 componenti dell'organo di amministrazione.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro (lettera d) e in costante crescita;
- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Il comune detiene una partecipazione del 0,29%. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Si prende atto della partecipazione indiretta di A.C.D.A. Spa in Co.Ge.S.I scrl.

B) AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI S.p.a.

ACSR Spa è una società multipartecipata alla quale partecipano 54 comuni dell'ambito ottimale individuato dalla Provincia e dalla Regione.

ACSR Spa è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche.

Il servizio di gestione rifiuti costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dal D.Lgs n.22/1997 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006 e dalla normativa regionale di dettaglio (LL.RR. 24/2002 e 7/2012), che prevedono la costituzione di tali gestioni associate.

In particolare la società si occupa della gestione dell'intero ciclo del servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti; alla riscossione delle relative tariffe provvedono direttamente i comuni soci.

ACSR Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica.

Anche la A.C.S.R. nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge;

la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'attuale regolamentazione del ciclo di gestione dei rifiuti. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da un amministratore unico ed ha un numero medio di dipendenti pari a 26. Ha come attività la "Selezione e smaltimento dei rifiuti". (38 Codice ATECO)

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro (lettera d)
- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), escluso il 2013, accrescendo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni;

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 0,30% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Conseguentemente si propone al Consiglio Comunale di mantenere tutte le partecipazioni nelle Società in atto considerato che a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo non sono emerse motivazioni per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Montanera, 17 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Bruno